



Associazione Radioamatori Peloritani

Organizzazione di Volontariato

STATUTO

Esente da imposta di bollo
ai sensi dell'Art.82 del
D.lgs. 117/2017 e
dell'Art.26 D.lgs. 105/2018

Art. 1

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106, del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n.105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI PELORITANI ODV

(In forma abbreviata o Siglabile **ARP-OdV**)

(da qui in avanti indicata come Associazione), la quale è nata con Atto Costitutivo ed altra denominazione in data 24/10/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 03/11/2015 al n.1981 che le ha attribuito il Codice Fiscale n. 97118890835.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), ed assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione deve essere costituita obbligatoriamente da un numero non inferiore a sette persone fisiche.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di MESSINA; l'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, agli uffici competenti nonché agli enti gestori dei pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione opera sul territorio della Città Metropolitana di MESSINA, ma anche su quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali; potrà aderire a strutture di 2° livello regionali e nazionali.

L'Organo di Amministrazione (d'ora in poi indicato anche come Consiglio Direttivo), può stabilire l'istituzione di ulteriori sezioni locali dell'Associazione nel territorio metropolitano, che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo apposito scioglimento come previsto dal successivo Art.23.

L'Associazione, è già iscritta al n.807 dell'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana, con D.D.G. n.945 del 09/09/2015 e riporta il codice OdV n. 1273.



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

Art. 2

SCOPI

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione, composta prevalentemente da Radioamatori ed appassionati di Meteorologia ma anche da altri professionisti, persegue le proprie finalità ed in particolare:

1. Aggregare i Radioamatori con licenza ministeriale (Mi.SE), i radioascoltatori (SWL), ma anche semplici appassionati di radiantismo e telematica, i quali promuovono e condividono con il prossimo la passione per la sperimentazione, ovvero l'utilizzo delle ricetrasmittenti e telecomunicazioni in generale, sulle bande di frequenza assegnate ai Radioamatori in Italia, in ossequio del vigente P.N.R.F. (Piano Nazionale Ripartizione Frequenze).
2. Aggregare i meteorologi, i tecnici del settore, gli appassionati di meteorologia e coloro i quali hanno competenze in ambito meteorologico, allo scopo di condividere la scienza, lo studio e la ricerca, la rilevazione e la diffusione di dati meteo a livello locale ove possibile, avvalendosi per lo scopo anche di sistemi in radiodiffusione, sistemi telematici, informatici o le più comuni forme di comunicazione verbale.
3. Promuovere attività radiantistiche e cultura meteorologica nei confronti della collettività, allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con Organi, Istituzioni statali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ed europee, le sperimentazioni in campo radiantistico e la diffusione di informazioni meteorologiche. Le predette attività possono essere effettuate anche a beneficio delle istituzioni locali e nazionali, sotto forma di collaborazioni e servizi specifici regolati da apposite convenzioni.
4. Promuovere e condividere la cultura della Protezione Civile ai sensi del D.lgs. 02 gennaio 2018 n.1 (Codice della Protezione Civile) mediante la partecipazione e/o la somministrare di attività formative ed esercitative; svolgere attività di Protezione Civile nell'ambito delle telecomunicazioni via radio ma anche logistiche, per le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, soccorso-gestione e superamento dell'emergenza, in ossequio a quanto previsto dall'Art.5 comma 1 lettera "y" del D.lgs. 117/2017, ovvero Protezione Civile ai sensi dell'abrogata Legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni, oggi sostituita dal vigente Codice della Protezione Civile (D.lgs. n.1 del 02/01/2018).
5. Svolgere le predette attività di Protezione Civile in ambito comunale, regionale, nazionale, mettendo a disposizione della comunità le proprie apparecchiature e quelle dei Soci, rispondendo al principio che il radioamatore, all'atto dell'ottenimento dell'Autorizzazione Generale rilasciata dal Mi.SE è di fatto precettabile in caso di calamità.



Associazione Radioamatori Peloritani

Organizzazione di Volontariato

6. Promuovere e partecipare ad attività per la tutela e la valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente nonché ad interventi sociali per il benessere e la salvaguardia della popolazione in generale o in aiuto alle persone più fragili.
7. Le attività dei precedenti commi da 1 a 6, sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3

ATTIVITA'

1. Per il raggiungimento finalità di cui al precedente Art.2, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del già citato Codice del Terzo Settore:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito degli interessi generali di cui al precedente comma 1 e relative lettere, l'Associazione intende svolgere nel dettaglio le seguenti attività:
 - a) Installazione e gestione diretta sul territorio comunale, provinciale, regionale, di stazioni radio fisse e mobili, sale radio miste, ponti radio ripetitori analogici e digitali, su frequenze radioamatoriali o civili, per l'interconnessione tra i singoli volontari/utenti e le sale operative locali o nazionali di Protezione Civile e assimilate (Coc/Com/CCS/Dicomac), sfruttando anche le dorsali ed i sistemi digitali nazionali, secondo le disposizioni normative vigenti, specie durante le emergenze, nel rispetto del D.lgs. n.259 del 01/08/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) Gestione delle comunicazioni alternative ai sistemi abituali in ausilio, sia alle popolazioni colpite da calamità naturali che, agli Enti preposti al pubblico soccorso;



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

- c) Formazione di una struttura mobile specializzata in telecomunicazioni in emergenza e meteorologia, atta a garantire le comunicazioni e le correnti condizioni meteo, con interventi sia autonomi che di concerto e a supporto delle colonne mobili nazionali, regionali e provinciali;
- d) Studio, ricerca scientifica e sperimentazione tecnica, volte al miglioramento ed all'innovazione tecnologica nell'ambito delle telecomunicazioni e della meteorologia a supporto della Protezione Civile;
- e) Corsi di istruzione e formazione di operatori, per le comunicazioni ed il supporto alle attività di soccorso in Protezione Civile;
- f) Formazione ed addestramento in ambito di Protezione Civile, nonché attività informazione e sensibilizzazione della cittadinanza per le buone pratiche di Protezione Civile;
- g) Organizzazione ed impiego dei propri volontari di Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, in accordo con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia ed il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e gli Enti preposti alla Protezione Civile, secondo quanto stabilito dalle apposite direttive, dal Codice della Protezione Civile (D.lgs. 02 gennaio 2018 n.1) e successive modificazioni;
- h) Studio dell'elettronica e delle telecomunicazioni, applicate a tutte le tecniche di comunicazione;
- i) Studio della meteorologia, finalizzata alla conoscenza del tempo ed alla rilevazione dei parametri meteorologici, da condividere con altri utenti ed istituzioni, con carattere di regolarità e soprattutto in occasione di avverse condizioni meteo;
- j) Attività di rilevamento e segnalazione eventi in ausilio a forze dell'ordine, Società sportive, ricreative o quante altre richiedano di quest'ausilio;
- k) interventi e servizi sociali a favore della collettività in particolari situazioni di criticità;
- l) limitati interventi e prestazioni sanitarie in esercitazioni o emergenze, erogate da soci adeguatamente qualificati;
- m) tutela dell'ambiente urbano, marino, fluviale, lagunare, montano e boschivo;
- n) prevenzione del rischio incendio ed attività antincendio in generale, anche a supporto di grandi eventi e/o a supporto dei VV.FF.; antincendio boschivo (AIB), in autonomia o in supporto all'amministrazione comunale, provinciale, al Corpo Forestale e dei VV.FF.;
- o) attività logistiche e di supporto in esercitazione o emergenza riconducibili alla Protezione Civile, ma anche su richiesta del Comune o della Città Metropolitana in occasione di eventi soci-culturali, sportivi e di grandi eventi;



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

- p) Protezione Civile ai sensi della abrogata Legge 24 febbraio 1992, n. 225, oggi sostituita dal D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 e successive integrazioni e modificazioni;
3. Le attività di cui al comma 2 e relative lettere, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
 4. L'Associazione potrà svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui ai commi 1 e 2 del precedente Art.3, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
 5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma (richiesta a terzi di lasciti, donazioni, contributi di natura non corrispettiva), anche in forma organizzata e continuativa o sotto forma di convenzioni, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 4

VOLONTARI ed attività di volontariato

L'attività di volontariato è svolta dai Soci Volontari, i quali rientrano nella categoria degli Associati indicati al successivo art.9; i Volontari hanno le seguenti prerogative:

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - a) i volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti nel Registro dei Volontari;
 - b) l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla successiva lettera c). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

- c) ai fini di cui alla precedente lettera b), le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tuttavia per limitate e particolari esigenze valutate di volta in volta, il Consiglio Direttivo può disporre con apposita deliberazione di variare l'importo di 10 euro giornaliero purché non venga superato il limite mensile di 150 euro;
- d) i volontari possono effettuare anche attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, non di interesse generale di cui all'art.5 del predetto Codice, ovvero menzionate al precedente art.3 commi 4 e 5 del presente statuto;
- e) la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- f) I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5

LAVORATORI

L'Associazione può, avvalersi o assumere eventuali lavoratori dipendenti, o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, ovvero non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 6

ENTRATE E PROVENTI

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;
 - b) da contributi dei privati, dello Stato, da enti o da istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) contributi di organismi internazionali;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

- f) rimborsi derivanti da convenzioni siglate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 3 comma 2 del presente statuto;
 - g) raccolta fondi ai sensi dell'Art.7 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - i) entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all'art 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. Le apparecchiature e le attrezzature di proprietà dei Soci, messe temporaneamente a disposizione dell'Associazione, non potranno mai costituire patrimonio della stessa organizzazione, ma rimangono nella piena facoltà dei rispettivi proprietari i quali potranno riprenderne il possesso in qualsiasi momento, specie in caso di recesso.

Art. 7

PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

Art. 8

BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO

1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
2. Il Consiglio Direttivo può redigere il bilancio preventivo ad inizio anno sociale. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio precedente, il Consiglio Direttivo deve redigere il conto consuntivo, nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea non oltre il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative, fermo restando le tempistiche di cui al precedente comma 2.
4. Nell'eventualità che ricorrano i presupposti per entrare superiori a € 220.000,00, il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
5. Il Consiglio Direttivo, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, di cui all'art.6 del Codice T.S., a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio eventualmente.
6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Art. 9

ASSOCIATI

Come già anticipato all'Art.4 gli associati vengono suddivisi in:

- Soci Volontari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Fondatori;
- Soci Onorari

meglio dettagliati nei successivi punti:

1. Soci Volontari: sono quelli già descritti al precedente art.4; vengono iscritti nel Libro Soci dell'Associazione, ma anche nel Registro dei Volontari.



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

2. Soci Sostenitori: sono i soggetti che si associano spontaneamente all'organizzazione verso la quale nutrono un sentimento ideologico ed aggregativo, o intendano elargire un supporto economico all'Associazione, oppure sono in possesso dell'autorizzazione generale per le radiocomunicazioni e nominativo radio rilasciato dal MiSE, mediante il quale possono esercitare i collegamenti radio con altri soci o altri omologhi nel mondo.
 - a) i Soci sostenitori vengono registrati solo sul Libro Soci e non sul registro dei Volontari;
 - b) non effettuano attività di volontariato pertanto, non essendo sottoposti a rischi, non vengono assicurati visto che il loro apporto è meramente ideologico, occasionale e puramente aggregativo;
 - c) i Soci sostenitori possono partecipare soltanto alla attività ludiche e sociali, ma anche alle iniziative specialistiche o di sperimentazione che l'Associazione promuove a favore dei radioamatori iscritti, attraverso l'utilizzo e la condivisione delle radiocomunicazioni (es. contest, collegamenti radio punto-punto, ecc).
3. Soci Fondatori: sono coloro i quali hanno costituito l'Associazione e sono elencati nell'atto costitutivo del 24 ottobre 2015, registrato all'Agenzia delle Entrate al n.1981 in data 3 novembre 2015. Vengono iscritti nel Libro Soci, se svolgono attività di volontariato vengono iscritti anche nel Registro dei Volontari con prerogative analoghe a tutti i volontari dell'Associazione.
4. Soci Onorari: sono coloro i quali vengono accolti dall'Associazione ed insigniti del titolo onorifico per particolari meriti di cui si sono distinti, a favore della crescita lo sviluppo ed il buon funzionamento dell'Associazione. I soci Onorari non vengono iscritti sul Libro Soci ad eccezione dei Soci Onorari ex Fondatori menzionati al successivo art.10 comma 10.

Art. 10

AMMISSIONE SOCI

1. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge e dal Codice del Terzo Settore.
2. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione in qualità di Volontari o Sostenitori di cui al precedente Art.9, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, in qualsiasi momento dell'anno per le nuove iscrizioni. Tale domanda deve necessariamente contenere:
 - a) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e di posta elettronica, gruppo sanguigno, eventuale nominativo radio ministeriale (MiSE), fototessera per l'emissione di una tesserino identificativo;
 - b) la tipologia di Associato per il quale intende essere iscritto (Volontario o Sostenitore);



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

- c) la dichiarazione che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto del socio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 4. L'accoglimento della domanda è comunicata entro trenta giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel Libro Soci e nel Registro dei Volontari qualora intenda svolgere attività di volontariato.
 5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato nei successivi trenta giorni dalla data della determina; Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
 6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 7. Sono regolarmente associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
 8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Art.12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
 9. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rivalutabile o rimborsabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale; viene stabilita con apposita delibera del Consiglio Direttivo e viene versata entro il primo mese dell'anno solare a cui si riferisce; sono tuttavia ammesse deroghe temporali solo per comprovate e particolari esigenze di qualche socio.
 10. I Soci Fondatori godono di diritto reale e non devono presentare richiesta di iscrizione; gli stessi, se effettuano il recesso, vengono insigniti della carica speciale di Socio Onorario ai sensi del precedente art.9 comma 4 ultimo periodo, con la facoltà di pagare o meno la quota associativa; qualora dopo un precedente recesso dall'Associazione volessero nuovamente associarsi, hanno il diritto di prelazione e devono essere reintegrati nella compagine associativa, quindi iscritti nel Libro Soci, previo il versamento della quota sociale.



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

11. I Soci Onorari vengono solamente insigniti dal Consiglio Direttivo con apposita determinazione e senza la presentazione della domanda scritta; sono dispensati dal versamento della quota associativa, tuttavia potranno versare un contributo economico in maniera prettamente spontanea.

Art. 11

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) ogni associato, purché iscritto nel Libro Soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- c) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, salvo attività precluse derivanti dalla tipologia di iscrizione;
- d) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- e) frequentare i locali dell'Associazione;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali; Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Per l'eventuale visione del libro dell'organo di controllo, dovrà essere richiesto all'organo di controllo stesso, qualora fosse costituito;
- g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
- h) l'esercizio dei diritti sociali, spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro Soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per quanto disciplinato dalle precedenti lettere a) ed f).
- i) i Soci Fondatori divenuti Onorari per recesso, ai sensi del precedente art.10 comma 10, conservano il diritto al voto solo se provvedono al pagamento delle quote sociali, facoltative per questa fattispecie.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposite deliberazioni; in mancanza di puntuali delibere, rimangono valide le ultime approvate; i soci onorari sono esonerati dal pagamento;
- e) i soci Onorari, ex Fondatori per i quali la quota associativa è facoltativa, sono tenuti a versarla per mantenere l'iscrizione nel Libro Soci ed il relativo diritto al voto.

Art. 12

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

1. Recesso su base volontaria:

- a) Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) Silenzio assenso. Il mancato pagamento della quota associativa, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale ed assenza di motivazioni e giustificazioni che possano derogarne il termine, induce al recesso. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare nel corso dell'anno una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.10 del presente Statuto.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- d) diffamazione perpetrate a mezzo stampa o sui social network, nei confronti di altri soci o dei componenti il Consiglio Direttivo;
- e) insulti, ingiurie, atti persecutori, profuse per nuocere il decoro dell'Associazione;
- f) morosità conclamata.

3. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo per i motivi di cui al precedente comma 2, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

attestare il ricevimento (brevi mano o Pec); in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 13

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente.
2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia, i quali normalmente sono sospesi:
 - a. l'organo di controllo, da nominare qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
 - b. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.
3. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14

L'ASSEMBLEA DEI SOCI: MODALITA'

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che hanno diritto al voto, iscritti da almeno 3 (tre) mesi nei libri degli associati e in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea con un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione che, deve contenere la firma del delegante, l'indicazione del delegato e la data dell'adunanza. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna), è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
5. L'assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione ed il relativo ordine del giorno.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, con motivazione scritta, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 10% degli associati.
7. La convocazione può essere spedita per posta o inviata mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro degli associati; in ogni caso deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
8. È generalmente svolta in forma di riunione classica, tuttavia per limitare i disagi e gli spostamenti è possibile svolgere l'intera assemblea e/o intervenire attivamente con collegamenti audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, piattaforme di videoconferenza, teleconferenza), ovvero assicurare a tutti i soci l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
9. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Art. 15

L'ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) determina il numero, elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione, cosiddetto anche in seguito Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (personalmente o per delega) almeno della metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.

Art. 16

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. L'assemblea Straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 17

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione; i predetti amministratori, sono scelti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa. I primi membri del Consiglio Direttivo sono stati nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.



Associazione Radioamatori Peloritani

Organizzazione di Volontariato

2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. E' convocato mediante lettera o email, inviata almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio/videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
7. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
8. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige l'apposito verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, a condizione che:
 - a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.



Associazione Radioamatori Peloritani

Organizzazione di Volontariato

11. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
12. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - b) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ed eventualmente il bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice Terzo Settore, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, i Consiglieri e l'eventuale Tesoriere;
 - e) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea;
 - k) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - l) assegnare incarichi di particolare responsabilità, ad uno o più soci, ai quali sono state riconosciute competenze personali e professionali, attinenti alle mansioni da svolgere;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione.
14. Il Consiglio Direttivo, può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti, in nome e per conto dell'Associazione.
15. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
16. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente.



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

Art. 18

DECADENZA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio Direttivo)

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 4, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.12 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, dando la priorità a chi ha ottenuto un numero maggiore di voti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20

IL SEGRETARIO

1. Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un Segretario scelto tra i componenti del Consiglio.
2. Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.
3. Al Segretario può essere assegnato contestualmente anche la carica di tesoriere.

Art. 21

L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
2. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
3. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
5. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

6. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
8. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
9. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 22

LIBRI SOCIALI

L'Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti (Libro Soci);
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali;
- e) I libri di cui alle lettere a), b), c) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 23

SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste nel precedente art. 16 comma 3; questa delibera per lo scopo un liquidatore.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.



Associazione Radioamatori Peloritani Organizzazione di Volontariato

Le attrezzature possono essere devolute ad associazioni analoghe che perseguono gli stessi scopi.

Art. 24

NORMA DI RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Art. 25

NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Il presente statuto è composto da 25 articoli e da n.21 pagine, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 gennaio 2022.

IL SEGRETARIO

Giacoma DEL PROLO
Giacoma Del Prolo

IL PRESIDENTE

Renato CANCELLIERE
Renato Cancelliere



Atto registrato a Messina 25 GEN. 2022 al n. 95 Serie 3

Esatti C. ESEKITE (6) di cui C. L'Addetto per imposta di bollo

De Domenico Roberto *

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Provvedimento di delega Prot. n. 88 del 2022



Firmato Digitalmente da/Signed by:

RENATO CANCELLIERE

Rappresentante Legale ARP-OdV

In Data/On Date:

venerdì 11 febbraio 2022 18:29:49

Motivazione/Reason:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).